

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 agosto 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2025, n. 17.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2026. (26R00159) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2025, n. 18.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2026-2028. (26R00160) Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 62.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2026. (26R00022) Pag. 4

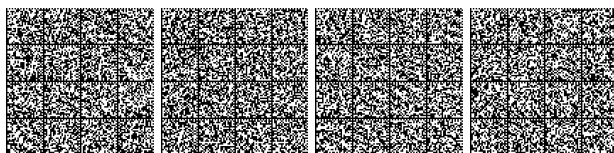
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 63.

Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028. (26R00023) Pag. 12

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2025, n. 17.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. (26R00056) Pag. 16





REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2025, n. 17.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 29 dicembre 2025, n. 52 - Sez. Gen. - Supplemento n. 5).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. Dopo il comma 8 dell'art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del tributo, il trasferimento della proprietà di un veicolo rileva solo se il relativo atto è stato trascritto presso il Pubblico registro automobilistico (PRA).»

2. Dopo l'art. 57 della legge provinciale dell'11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente articolo:

«Art. 57-bis (Sospensione transitoria di sanzioni amministrative). — 1. In via transitoria, dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino alla sua abrogazione, non si applicano le sanzioni amministrative che derivano dalla norma di cui al comma 4, dell'art. 6, della legge provinciale del 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2026 Tabelle A, B, C

1. Per il triennio 2026-2028 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera

b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Sono autorizzate per il triennio 2026-2028 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 3.

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2026-2028, una spesa massima di 150.000.000,00 di euro per l'anno 2026, una spesa massima di 120.000.000,00 di euro per l'anno 2027 e una spesa massima di 120.000.000,00 di euro per l'anno 2028.

2. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, la determinazione degli importi per ciascun ambito di contrattazione viene effettuata dalla Giunta provinciale in sede di definizione degli obiettivi programmatici ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.

3. Per la stipulazione degli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato in Alto Adige è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2026-2028, la spesa massima di 7.000.000,00 di euro per ognuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

Art. 4.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

2026	248.000.000,00	
2027	248.000.000,00	a) Fondo ordinario (Progr. 1801):
2028	248.000.000,00	
2026	218.388.055,08	
2027	154.111.059,69	b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):
2028	146.495.559,69	
2026	7.300.000,00	
2027	4.900.000,00	c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):
2028	2.300.000,00	



2026	308.800,00	
2027	308.800,00	d) Fondo perequativo
2028	308.800,00	(Progr. 1801):
2026	0,00	
2027	0,00	e) Fondo di rotazione per
2028	0,00	investimenti (Progr. 1801):

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»

1. Dopo la lettera g) del comma 1, dell'art. 6, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) la persona convivente di fatto superstite che, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e successive modifiche, fa uso del diritto di continuare ad abitare nell'abitazione di comune residenza di proprietà della persona convivente defunta limitatamente al periodo in cui tale diritto sussista.»

2. Nella lettera a) del comma 6, dell'art. 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, le parole: «i fabbricati», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «le unità immobiliari».

3. Nella lettera b) del comma 6, dell'art. 8, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, le parole: «i fabbricati per i quali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «le unità immobiliari per le quali» e la parola: «utilizzati», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «utilizzate».

4. Il comma 6-bis dell'art. 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«6-bis. Per le unità immobiliari comprese nel centro edificato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, la riduzione nella misura del 50 per cento della base imponibile ai sensi del comma 6, lettera b), vale solo per il periodo di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità, a condizione che persistano le condizioni di inabitabilità o di inagibilità e di non utilizzo. Per queste unità immobiliari, inquadrare quali unità immobiliari inabitabili o inagibili ai sensi del comma 6, lettera b), prima del 31 dicembre 2022, il periodo di 3 anni inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023.»

5. La lettera a) del comma 5, dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

«a) ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato, assunti/assunte in conformità alla

normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un'abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per tutto il relativo anno d'imposta se occupata esclusivamente dai predetti dipendenti agricoli/dalle predette dipendenti agricole e per un periodo di almeno 40 giorni all'anno;».

6. Dopo la lettera c) del comma 6, dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano di edilizia di pubblica utilità ai sensi degli articoli 74 e 74-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.»

7. Dopo la lettera f-bis) del comma 8, dell'art. 9, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

«f-ter) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali di cui al massimo due della stessa categoria, messe a disposizione dalle imprese ai/alle loro dipendenti come parte della retribuzione, oppure concesse in uso gratuito o in base a disposizioni del contratto collettivo, e nelle quali tali dipendenti abitano per almeno 184 giorni all'anno. Le imprese devono essere in possesso delle abitazioni e delle relative pertinenze o prenderle a tal scopo in locazione, in comodato o in *leasing*.»

8. La lettera j) del comma 1, dell'art. 9-ter, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

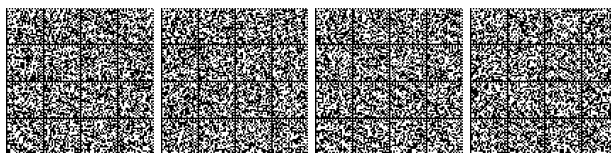
«j) abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali di cui al massimo due della stessa categoria, che le imprese mettono a disposizione delle/dei propri dipendenti come parte della retribuzione oppure che permettono loro di utilizzare in base a un comodato gratuito o in base a contratti collettivi, e nelle quali tali dipendenti abitano per almeno 184 giorni all'anno. Le imprese devono essere in possesso delle abitazioni e delle relative pertinenze o prenderle a tal scopo in locazione, in comodato o in *leasing*.»

9. Dopo la lettera j) del comma 1, dell'art. 9-ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserita la seguente lettera:

«j-bis) abitazioni per l'alloggio temporaneo di personale ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;»

10. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9-ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente comma:

«2-ter. Le abitazioni recuperate o costruite ai sensi dell'art. 74 e dell'art. 74-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, quale edilizia abitativa di utilità sociale, non sono da considerarsi abitazioni tenute a disposizione ai sensi del presente articolo per la durata del relativo vincolo nel libro



fondario oppure fino alla revoca del contributo edilizio o fino alla rinuncia allo stesso, se antecedente alla scadenza del vincolo.»

11. Dopo il comma 6, dell'art. 9-*quater* della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente comma:

«6-*bis*) Se, durante i lavori di costruzione, eventi imprevedibili di forza maggiore prolungano il periodo di costruzione in modo tale da superare il periodo di non maggiorazione dell'aliquota previsto ai commi 3 e 4, la Giunta comunale, su richiesta del/della contribuente, può prorogare il periodo di non maggiorazione per un massimo di tre anni.»

12. Il comma 7, dell'art. 9-*quater* della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e sociale, all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla costruzione di abitazioni a prezzo calmierato, all'edilizia abitativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 74-*ter* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nonché alle zone per attrezzature pubbliche previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.»

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 232.378.313,34 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2026, 163.929.236,75 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2027 e 877.816.729,81 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2028 derivanti dall'art. 2, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2025

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

26R00159

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2025, n. 18.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2026-2028.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 29 dicembre 2025, n. 52 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.878.300.736,60 euro e in termini di cassa per 10.456.976.774,19 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.353.922.595,64 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2028, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.975.717.017,35 euro.

4. Ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, nella misura di 150.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2026 e nella misura di 100.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2028.

Ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, dovute al finanziamento dei lavori collegati alle Olimpiadi invernali 2026, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 36.577.677,31 euro per l'esercizio finanziario 2026 e nella misura di 25.500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2027. Di conseguenza, viene rimodulato quanto disposto per l'esercizio 2026 dall'art. 1, comma 5 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.878.300.736,60 euro e in termini di cassa per 10.456.976.774,19 euro.



2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.353.922.595,64 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2028, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.975.717.017,35 euro.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione

1. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P);

o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

26R00160

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 62.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 79 del 31 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

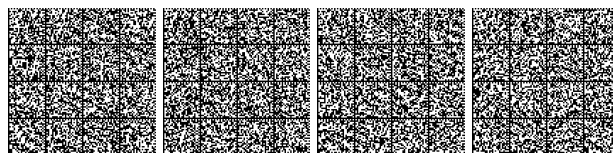
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);



Considerato quanto segue:

1. è opportuno prorogare fino al 2030 l'operatività del fondo per la prestazione di garanzie gestito dalla Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura, che ha assicurato un aiuto concreto a centinaia di nuclei familiari in difficoltà;

2. è opportuno un contributo aggiuntivo di euro 550.000,00 per i comuni per i quali sussistano i presupposti per la concessione del contributo di cui all'art. 82, comma 2, della legge regionale n. 68/2011;

3. è necessario contribuire al completamento del finanziamento per la realizzazione di interventi sul centro residenziale «Dopo di Noi» e semiresidenziale per persone con disabilità del Comune di Larciano;

4. nella logica di promozione della coesione territoriale, di uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, nonché alla luce del principio per cui a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, della parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi agli enti locali, è opportuno prevedere una serie di disposizioni finanziarie a sostegno di:

a) interventi in tema di impiantistica sportiva;

b) interventi in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;

c) interventi in tema di edilizia civica e storica, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;

d) interventi per la realizzazione di parcheggi pubblici;

e) interventi in materia di beni, istituzioni e attività culturali;

f) interventi in materia di edilizia scolastica.

5. in linea con quanto già avvenuto per precedenti eventi calamitosi, è necessario un contributo straordinario che consenta ai nuclei familiari di Larciano e al Comune medesimo di far fronte alle prime spese urgenti e necessarie conseguenti ai danni subiti ai beni immobili danneggiati da una tromba d'aria il 17 novembre 2025;

6. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Proroga operatività del fondo per la prestazione di garanzie di cui all'art. 8 della legge regionale n. 45/2013

1. L'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finan-

ziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), è prorogata al 31 dicembre 2030.

2. I rapporti tra la Regione e la Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura sono disciplinati tramite un nuovo accordo di collaborazione approvato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina in particolare:

a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore a sei anni;

b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione;

c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;

d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;

e) le modalità di rendicontazione alla Regione:

1) sull'utilizzo del fondo;

2) delle spese di gestione del fondo, ammesse a rimborso nei limiti dell'ammontare degli interessi maturati sull'investimento del fondo regionale nell'anno di competenza.

Art. 2.

Contributo aggiuntivo a comuni disagiati

1. A ciascuno dei comuni che risultino classificati nelle prime undici posizioni della graduatoria generale del disagio di cui all'art. 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), valevole nell'anno 2026, è concesso un contributo aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dall'art. 82, comma 2, della medesima legge regionale n. 68/2011.

2. Ove sussistano i presupposti per la concessione del contributo di cui all'art. 82, comma 2, della legge regionale n. 68/2011, il contributo aggiuntivo è attribuito in parti uguali, nel limite dello stanziamento complessivo di euro 550.000,00.

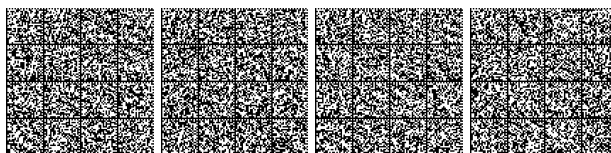
3. Nel caso in cui vi siano più comuni con valore dell'indicatore unitario del disagio identico a quello del comune risultante all'undicesima posizione della graduatoria generale, il contributo è concesso anche a detti comuni.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 550.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 3.

Risorse da attribuire ad ERP Massa Carrara S.p.a. per la realizzazione di trentacinque alloggi nel Comune di Massa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al soggetto gestore Edilizia residenziale pubblica (ERP) Massa Carrara S.p.a. risorse, fino a un massimo di euro 271.368,00 per l'anno 2026, quale soggetto attuatore dell'intervento destinato alla realizzazione di trentacinque alloggi nel Comune di Massa, ex area Mattatoio, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 marzo 2011 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 271.368,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 028, annualità 2026.

Art. 4.

Contributo straordinario alla Società della salute della Valdinievole per la realizzazione dell'edificio da destinarsi a centro residenziale «Dopo di Noi» nel Comune di Larciano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società della salute della Valdinievole un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione dell'edificio da destinare a centro residenziale «Dopo di Noi» e semiresidenziale per persone con disabilità, in via Matteotti n. 282 nel Comune di Larciano.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilità», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 5.

Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 2.789.800,00, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Poggio a Caiano, fino a un massimo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2026, per lavori di ampliamento ed adeguamento strutturale e sismico, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche del Palazzetto dello sport «G. Pacetti»;

b) al Comune di Siena, fino a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione del campo da calcio di via G. Milanese, mediante sostituzione del manto di gioco in erba artificiale ed altre opere di completamento;

c) al Comune di Montecatini Val di Cecina, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del campo da tennis esistente nel complesso degli impianti sportivi ubicati nella frazione di Ponte Ginori;

d) al Comune di Castelfranco di Sotto, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per la costruzione della nuova pista di atletica;

e) al Comune di Agliana, fino a un massimo di euro 169.800,00 per l'anno 2026, per lavori di adeguamento delle recinzioni dei campi sportivi sussidiari dello Stadio comunale;

f) al Comune di Firenze, fino a un massimo di euro 20.000,00 per l'anno 2026, per la sistemazione di palloni pressostatici di copertura impianto della Piscina comunale «Paolo Costoli».

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.789.800,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.400.000,00;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 600.000,00;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 300.000,00;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 300.000,00;

e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 169.800,00;

f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 20.000,00.

Art. 6.

Contributi straordinari in materia di viabilità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) alla Città Metropolitana di Firenze, fino a un massimo di euro 5.000.000,00 per il triennio 2026 - 2028, per le progettazioni di fattibilità tecnico economica relative:

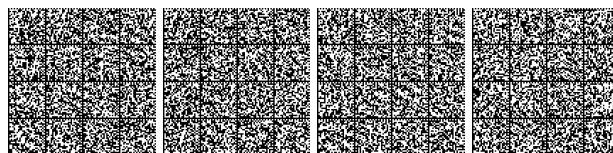
1) agli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della strada provinciale (SP) 107 «di Legri e del Carlon» fino a un massimo di euro 3.200.000,00;

2) alla realizzazione di un nuovo ponte sull'Arno, in Comune di Figline e Incisa Valdarno, al fine di migliorare i collegamenti tra le zone urbane e la variante alla SRT 69 in riva destra d'Arno, fino a un massimo di euro 1.800.000,00;

b) al Comune di Empoli, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per il biennio 2027 - 2028, per la realizzazione di un lotto funzionale della circonvallazione sud del capoluogo;

c) al Comune di Pontassieve, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.400.000,00 per l'anno 2027, per il restauro, mediante la realizzazione di opere di consolidamento e risanamento, del Ponte mediceo che collega le sponde della Sieve in corrispondenza degli abitati di Pontassieve e di San Francesco di Pelago;

d) al Comune di Follonica, fino a un massimo di euro 658.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del sottopasso ferroviario di via Leopardi;



e) al Comune di Piombino, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, per l'intervento di rifacimento del manto stradale di via Regina Margherita;

f) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione del nuovo ponte pedonale sul Rio Rigutino, a valle della strada statale umbrocasentinese nella frazione di Rigutino;

g) al Comune di Cascina, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2026, per l'illuminazione, ai fini della sicurezza stradale, del Ponte sulla SP 31 Cucigliana/Lorenzana e del ponte sulla SP 24 «Arnaccio/Calci», di raccordo tra i Comuni di Cascina e Vicopisano.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. La concessione del contributo di cui al comma 1, lettera b), è subordinata alla stipula di un accordo di programma fra la Regione e il Comune di Empoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 10.088.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, euro 1.800.000,00 per l'anno 2027 ed euro 400.000,00 per l'anno 2028;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 2), fino ad un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2026, euro 1.100.000,00 per l'anno 2027 ed euro 100.000,00 per l'anno 2028;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 1.700.000,00 per l'anno 2027 ed euro 300.000,00 per l'anno 2028;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.400.000,00 per l'anno 2027;

e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 658.000,00 per l'anno 2026;

f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026;

g) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026;

h) per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2026.

Art. 7.

Contributi straordinari per interventi in materia di edilizia e infrastrutture civiche

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Pietrasanta, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2026, per il completamento delle opere di restauro del Palazzo Moroni, già sede del Museo archeologico della Versilia;

b) al Comune di San Godenzo, fino a un massimo di euro 360.000,00 per l'anno 2026, per i lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del Palazzo storico del Campana;

c) al Comune di Massa e Cozzile, fino a un massimo di euro 320.000,00, di cui euro 256.000,00 per l'anno 2026 ed euro 64.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese per la riqualificazione e ristrutturazione di Piazza della Resistenza nella frazione di Margine Coperta;

d) al Comune di Scandicci, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per interventi di rinnovamento strutturale e funzionale del palazzetto comunale;

e) al Comune di Portoferraio, fino a un massimo di euro 290.000,00 per l'anno 2026, per i lavori di restauro del cortile interno, ingresso e locali piano primo del Palazzo della Biscotteria;

f) al Comune di Casola in Lunigiana, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra comunale Casola capoluogo;

g) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, per efficientamento energetico della palestra dell'Istituto comprensivo statale «Cesalpino»;

h) al Comune di Casciana Terme Lari, fino a un massimo di euro 95.000,00 per l'anno 2026, per interventi di restauro al Palazzo Poggi sede dello stabilimento termale;

i) al Comune di Firenze, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione del vialetto di accesso all'impianto di calcio di Mantignano;

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.075.000,00, si fa fronte per euro 1.461.000,00 per l'anno 2026 ed euro 64.000,00 per l'anno 2027 con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 400.000,00 per l'anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale», e per euro 150.000,00 per l'anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2026 - 2028, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2026;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 360.000,00 per l'anno 2026;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 320.000,00, di cui euro 256.000,00 per l'anno 2026 ed euro 64.000,00 per l'anno 2027;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026;

e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 290.000,00 per l'anno 2026;



f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026;

g) per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026;

h) per l'intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 95.000,00 per l'anno 2026;

i) per l'intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2026.

Art. 8.

Contributo straordinario al Comune di Arezzo per intervento di sistemazione di una scarpata

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arezzo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 370.000,00 per l'anno 2026, per lavori di sistemazione di una scarpata in località Giovi, in prossimità del campo di calcio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Arezzo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 370.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 9.

Contributo straordinario al Comune di Calci per la messa in sicurezza e valorizzazione della Piazza Giuseppe Verdi in Castelmaggiore

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Calci un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2026, per la messa in sicurezza e valorizzazione della storica piazza Giuseppe Verdi in Castelmaggiore.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Calci, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 10.

Contributi straordinari per cimiteri pubblici

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Villafranca in Lunigiana, fino a un massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione del cimitero di Fornoli;

b) al Comune di Signa, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, per messa in sicurezza e riqualificazione strutturale del cimitero di San Mauro a Signa.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 11.

Contributi straordinari per illuminazione pubblica

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per estensione, potenziamento o sostituzione di impianti di illuminazione pubblica, fino a un massimo complessivo di euro 370.000,00 per l'anno 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Piombino, fino a un massimo di euro 200.000,00;

b) al Comune di Chianni, fino a un massimo di euro 100.000,00;

c) al Comune di Monte San Savino, fino a un massimo di euro 70.000,00.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 370.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 12.

Contributi straordinari per parcheggi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Santa Maria a Monte, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, per interventi di riqualificazione del parcheggio auto Asilo Nido;

b) al Comune di Bibbiena, fino a un massimo di euro 175.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell'ambito della riqualificazione dell'area sita presso l'ex lanificio di Soci;

c) al Comune di Greve in Chianti, fino a un massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di un parcheggio pubblico nella frazione Passo dei Pecorai.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e ciascuno dei comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.



3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 538.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 13.

Contributi straordinari per interventi di rigenerazione urbana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Lucca, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2026, per lavori di realizzazione e riqualificazione dei parchi di quartiere della corona verde che circonda il centro storico di Lucca;

b) al Comune di Barga, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2026, per il completamento di interventi di riqualificazione delle strutture e delle aree esterne afferenti al Centro commerciale naturale di Fornaci di Barga;

c) al Comune di Rapolano Terme, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per ripristino delle mura nel centro storico in via Subborgo Garibaldi;

d) al Comune di Montecarlo, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, per la valorizzazione del centro antico attraverso la rigenerazione urbana di area pubblica in località Fornace.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e ciascuno dei comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 350.000,00;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 350.000,00;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 300.000,00;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00.

Art. 14.

Contributi straordinari al Comune di Pontremoli per interventi di rigenerazione urbana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontremoli contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 500.000,00 per l'anno 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) fino a un massimo di euro 300.000,00, per la riqualificazione delle aree esterne e coperture ex Terni, e Istituti comprensivi «Tifoni» e «Malaspina»;

b) fino a un massimo di euro 200.000,00, per la riqualificazione del centro storico, del mattatoio comunale e dei selciati frazionali.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Pontremoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 500.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 300.000,00;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00.

Art. 15.

Contributo straordinario al Comune di Fiesole per opere di manutenzione di piazza Etrusca e delle aree limitrofe nella frazione di Compibbi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fiesole un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 121.487,75 per l'anno 2026, per le opere di manutenzione di piazza Etrusca e delle aree limitrofe presso la frazione di Compibbi.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Fiesole, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 121.487,75 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 16.

Misure urgenti a sostegno del Comune di Larciano colpito dall'evento atmosferico del 17 novembre 2025

1. Al fine di sostenere il territorio del Comune di Larciano, colpito da una tromba d'aria il 17 novembre 2025, a causa della sua eccezionale intensità e dei danni arrecati ai beni immobili, pubblici e privati, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2026, a concedere al Comune di Larciano un contributo straordinario, così suddiviso:

a) euro 90.000,00 da destinare ai nuclei familiari che, alla data dell'evento di cui al comma 1, siano titolari di diritti reali sui beni immobili danneggiati dal medesimo;

b) euro 10.000,00 per i beni immobili pubblici di proprietà del Comune danneggiati dall'evento.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a):



a) riveste carattere forfettario ed è finalizzato al ripristino dei beni immobili danneggiati, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare;

b) è cumulabile con il contributo previsto in eventuali analoghi provvedimenti comunali o nazionali;

c) è assegnabile una sola volta a ciascun nucleo familiare, anche se la domanda è stata presentata per più beni immobili.

3. Ove sugli immobili di cui al comma 1, lettera a), vi sia, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, il beneficiario del contributo può essere anche il soggetto titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.

4. Il Comune di Larciano:

a) definisce, relativamente alla erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera a), con propri atti e nel rispetto del presente articolo, le modalità per la presentazione delle domande nonché le condizioni e le modalità di assegnazione del contributo medesimo, di liquidazione nei confronti dei nuclei beneficiari e di successivo controllo, anche a campione;

b) può utilizzare eventuali economie derivate dalla gestione del contributo di cui al comma 1, indistintamente, per entrambe le finalità del comma medesimo, fino all'importo massimo complessivo di euro 100.000,00.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di erogazione del contributo di cui alla presente legge, in favore del Comune di Larciano, da effettuarsi su richiesta di quest'ultimo, nel rispetto della spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2026.

6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 17.

Valorizzazione della golenia dal tratto d'Arno da Pisa alla foce

1. Fermo restando il termine di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), i soggetti le cui aree ricadono nell'ambito di applicazione del protocollo d'intesa di cui alla delibera della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1268, possono presentare istanza di concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), entro il 30 giugno 2026.

Art. 18.

Contributi straordinari per interventi di contrasto a movimenti franosi o di messa in sicurezza dagli stessi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Pistoia, fino a un massimo di euro 427.000,00 per l'anno 2026, per il secondo lotto dei lavori di consolidamento di movimenti franosi lungo via Valdi e la frazione di Sammommè;

b) al Comune di Massa, fino a un massimo di euro 290.000,00 per l'anno 2026, di cui:

1) fino a un massimo di euro 200.000,00, per l'intervento recupero e la messa in sicurezza delle vie di accesso alla zona del Candia attraverso le «strade bianche»;

2) fino a un massimo di euro 90.000, per l'intervento di messa in sicurezza attraverso il consolidamento di un versante della montagna massese e la regimentazione delle acque meteoriche in località Bergiola.

c) al Comune di Tresana, fino a un massimo di euro 115.000,00 per l'anno 2026, per interventi di drenaggio idonei a contrastare un movimento franoso in località Castello di Tresana sulla strada comunale a monte dell'incrocio con la SP 61 di Canossa;

d) al Comune di Lucciana Nardi, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, per il ripristino della strada comunale Varano/Ripola interessata da un movimento franoso.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 932.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 19.

Contributo straordinario al Comune di Orbetello per lavori di ripristino delle strutture di protezione della foce armata del canale di Santa Liberata

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Orbetello un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, per lavori di ripristino delle strutture di protezione della foce armata del canale di Santa Liberata.

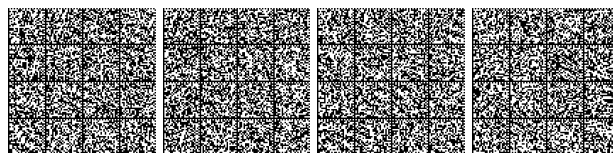
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Orbetello, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 20.

Contributo straordinario al Comune di San Giovanni Valdarno per lavori sul Cinema-Teatro Bucci

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni Valdarno un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2026, finalizzato a sostenere lavori di miglioramento del Cinema-Teatro Bucci.



2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione e il Comune di San Giovanni Valdarno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo complessivo di euro 800.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 21.

Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Grosseto, fino a un massimo di euro 607.061,00 per l'anno 2026, secondo la seguente ripartizione:

1) fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione del Museo archeologico;

2) fino a un massimo di euro 207.061,00 per l'anno 2026, per lavori di riqualificazione del parco della Rimembranza, Bastione Rimembranza e Mura medicee;

b) al Comune di Monte Argentario, fino a un massimo di euro 118.139,00 per l'anno 2026, per il completamento dei lavori di recupero funzionale dell'ex Asilo «Ricasoli» a Porto Ercole, con l'obiettivo di restituire all'edificio una piena fruibilità pubblica, adeguandolo alle nuove destinazioni d'uso culturali e associative previste dal programma comunale di valorizzazione del patrimonio edilizio.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 725.200,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), fino a un massimo di euro 400.000,00;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 2), fino a un massimo di euro 207.061,00;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 118.139,00.

Art. 22.

Contributi straordinari per palestre scolastiche

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Pietrasanta un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00

per l'anno 2026 ed euro 400.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione di una nuova palestra a servizio del polo scolastico di Marina di Pietrasanta;

b) alla Provincia di Massa, fino a un massimo di euro 480.000,00 per l'anno 2026, per lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa all'Istituto «Zaccagna» di Carrara;

c) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione della palestra dell'Istituto comprensivo «Piero Della Francesca».

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro economico allegato all'atto di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di cui al comma 1.

3. L'erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale, a seguito di presentazione di richiesta da parte dell'ente, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dai relativi giustificativi di spesa.

4. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.

6. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.330.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026 e 2027, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 400.000,00 per l'anno 2027;

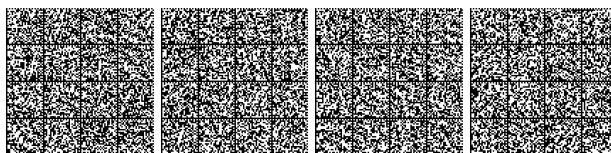
b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 480.000,00 per l'anno 2026;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2026.

Art. 23.

Contributo straordinario per il completamento delle opere relative all'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del Liceo scientifico «A. Vallisneri» di Lucca

1. Al fine di sostenere gli enti in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla



Provincia di Lucca un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per il completamento delle opere relative all'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del Liceo scientifico «A. Vallisneri» di Lucca.

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di cui al precedente comma.

3. L'erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale, a seguito di presentazione di richiesta da parte dell'ente, accompagnata dai SAL e dai relativi giustificativi di spesa.

4. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.

6. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026.

Art. 24.

Contributo straordinario al Comune di Bagno a Ripoli per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della nuova mensa della scuola Marconi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagno a Ripoli un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nella nuova mensa della scuola Marconi.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bagno a Ripoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026».

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione dell'art. 1 e dell'art. 17 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed alla stessa si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2026 - 2028, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 29 dicembre, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028).

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2025

GIANI

(Omissis).

26R00022

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 63.

Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 79 del 31 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

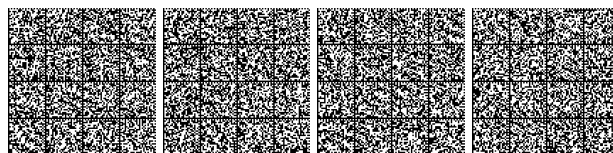
la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;



Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare gli articoli 10, 11 e 36 comma 5, per il quale le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 del decreto legislativo 118/2011 stesso;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e, in particolare gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2025;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2025;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 17 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Visti i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza, Quarta e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 15 dicembre 2025.

Considerato quanto segue:

1. di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2026 – 2028 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

2. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge

Art. 1.

Bilancio di previsione finanziario annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2026 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2026 in euro 3.728.951.545,82 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 8.750.286,83 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna residui presunti al termine dell'esercizio 2025 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna residui presunti al termine dell'esercizio 2025 - riga totale generale delle entrate).

3. È approvato per l'anno finanziario 2026 in euro 4.618.239.974,64 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 273.481.447,47 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna residui presunti al termine dell'esercizio 2025 - riga titolo 7 «Uscite per conto

terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna residui presunti al termine dell'esercizio 2025 - riga totale generale delle spese).

4. È approvato per l'anno finanziario 2026 in euro 17.360.407.620,23 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.770.829.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato per l'anno finanziario 2026 in euro 17.360.407.620,23 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.770.829.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

6. È approvato per l'anno finanziario 2026:

in euro 21.433.483.065,17 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga totale generale delle entrate «Previsioni di cassa»);

in euro 3.779.579.286,83 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

7. È approvato per l'anno finanziario 2026:

in euro 21.093.861.958,33 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga totale generale delle spese «Previsioni di cassa»);

in euro 3.544.310.447,47 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

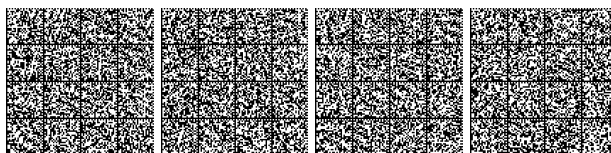
Art. 2.

Bilancio di previsione finanziario pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2026 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 11.895.114.556,17 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2027 - riga totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

3. È approvato in euro 11.895.114.556,17 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2027 - riga totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).



4. È approvato in euro 11.368.079.145,04 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2028 - riga totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»);

5. È approvato in euro 11.368.079.145,04 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2028 - riga totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

Art. 3.

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 2025 è approvato in complessivi euro 381.872.445,24.

2. Nell'esercizio 2026 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto (per finanziare spesa d'investimento) risultante dal rendiconto 2025.

Art. 4.

Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 55.350.634,70 per l'anno 2026, in euro 52.437.443,40 per l'anno 2027 ed in euro 49.524.252,10 per l'anno 2028.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.

Art. 5.

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2026 – 2028 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 941.191.634,42, di cui euro 452.145.997,76 nel 2026, euro 282.653.681,53 nel 2027 ed euro 206.391.955,13 nel 2028, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di imputazione, sulle annualità 2026 per euro 18.075.412,23 e 2027 per euro 2.569.764,67, a valere su precedenti autorizzazioni all'indebitamento.

3. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 163.292.084,46 relativamente all'esercizio finanziario 2026, per euro 106.552.686,59 relativamente all'esercizio finanziario 2027 e per euro 69.700.000,00 relativamente all'esercizio finanziario 2028 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

6. I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2027 e 2028, trovano copertura finanziaria, negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2028, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2026:

- a) Risultato presunto di amministrazione (allegato a);
- b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato b);
- c) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (allegato c);



d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato d);

e) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato e);

f) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato f);

g) Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato g);

h) Nota integrativa (allegato h);

i) Parere del Collegio dei revisori dei conti (allegato i).

Art. 7.

Autorizzazioni per il bilancio 2026 – 2028

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2026 – 2028.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2026.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relativi al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2026 – 2028.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2026 – 2028 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2026 le variazioni al bilancio di previsione 2026 – 2028, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 118/2011.

Art. 9.

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

Art. 10.

Nota integrativa

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 è approvato l'allegato h) della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2025

GIANI

(Omissis)

26R00023



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2025, n. 17.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 – Ordinario del 2 ottobre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 1.354.865,76, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in euro 1.354.865,76, per l'anno 2025, si provvede:

a) per euro 27.908,01, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l'anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per complessivi euro 462.342,11, di cui, rispettivamente, euro 227.910,69, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 234.431,42, mediante l'integrazione del programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione rappresentate nell'elenco analitico di cui all'Allegato T alla deliberazione della Giunta regionale del 3 aprile 2025, n. 204 (Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e

passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9 a 11, del medesimo decreto legislativo n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;

c) per euro 864.615,64, a valere sulle risorse previste nel programma 01 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste nell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Cofinanziamento regionale degli interventi previsti nel piano straordinario per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi concernenti il piano straordinario per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, finanziati anche attraverso le risorse assegnate con vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, nel programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 2 «Spese in conto capitale», è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata «Cofinanziamento regionale degli interventi di cui al piano straordinario per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (l. 448/1998, art. 71)», con uno stanziamento pari a complessivi euro 72.637.625,81, a valere sulle annualità dal 2026 al 2030.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 72.637.625,81, a valere sulle annualità dal 2026 al 2030, di cui euro 10.000.000,00, per l'anno 2026, euro 10.000.000,00, per l'anno 2027, euro 19.648.140,43, per l'anno 2028, euro 17.931.890,43, per l'anno 2029 ed euro 15.057.594,95, per l'anno 2030, si provvede, per gli anni 2026 e 2027, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale» e, per gli anni dal 2028 al 2030, a valere sugli stanziamenti autorizzati ai sensi delle leggi di bilancio di previsione finanziario.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA



Tabella A) Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - art. 73, comma 1, lett. a) D.Lgs. 118/2011

N.	DIREZIONE REGIONALE/AGENZIA- struttura di competenza	TITOLO	CREDITORE	NATURA DELLA SPESA	CAPITOLO DI BILANCIO	RIFERIMENTI SUL BILANCIO REGIONALE 2025-2027		IMPORTO in euro
						Missione	Programma	
1	DIREZIONE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE - Ufficio Caccia	Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 258/2025 (RG n. 1259/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000T19412	01	11	2.006,43
2	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 258/2025 (RG n. 1259/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	1.207,95
3	DIREZIONE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE - Ufficio Caccia	Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 328/2025 (RG n. 2077/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000T19412	01	11	2.478,56
4	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 328/2025 (RG n. 2077/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	1.267,75
5	DIREZIONE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE - Ufficio Caccia	Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2829/2025 (RG n. 4275/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000T19412	01	11	51.470,43
6	DIREZIONE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE - Ufficio Caccia	Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 190/2025 (RG n. 1180/2022)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000T19412	01	11	768,69
7	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 190/2025 (RG n. 1180/2022)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	415,07
8	DIREZIONE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE - Ufficio Caccia	Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 330/2025 (RG n. 2716/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000T19412	01	11	538,69
9	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 330/2025 (RG n. 2716/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	456,82



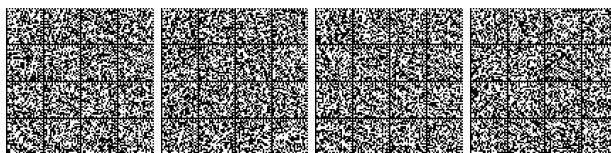
N.	DIREZIONE REGIONALE/AGENZIA- struttura di competenza	TITOLO	CREDITORE	NATURA DELLA SPESA	CAPITOLO DI BILANCIO	RIFERIMENTI SUL BILANCIO REGIONALE 2025-2027		IMPORTO in euro
						Missione	Programma	
10	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CENTRALE ACQUISTI, FONDI EUROPEI, PNRR - Area Esecuzione contratti di servizi e forniture, Autoparco regionale e Servizio economale	Sentenza del Tribunale di Latina n. 821/2025 (RG n. 1784/2021)	Dati omissi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000T19412	01	11	51.921,76
11	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale di Latina n. 821/2025 (RG n. 1784/2021) e Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 4300/2023 del 20/07/2023	Dati omissi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	829,56
12	DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA – Area Coordinamento Contenzioso, Affari legali e generali	Sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sez. II, n. 6680/2025 (RG n. 68952/2021)	Dati omissi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000H11715 e suoi derivati	13	01	185.507,75
13	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sez. II, n. 6680/2025 (RG n. 68952/2021)	Dati omissi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	20.427,68
14	DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA – Area Coordinamento Contenzioso, Affari legali e generali	Sentenza del Tribunale di Roma n. 5529/2025 (RG n. 23894/2024)	Dati omissi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000H11715 e suoi derivati	13	01	1.383,48
15	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale di Roma n. 5529/2025 (RG n. 23894/2024)	Dati omissi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	2.188,68
16	DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA – Area Coordinamento Contenzioso, Affari legali e generali	Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1578/2025 (RG n. 1721/2023)	Dati omissi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000H11715 e suoi derivati	13	01	659.378,61
17	DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA – Area Coordinamento Contenzioso, Affari legali e generali	Sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 4097/2025 (RG n. 30058/2018)	Dati omissi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000H11715 e suoi derivati	13	01	18.345,80
18	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Consiglio di Stato n. 3086/2025 (RG n. 8233/2024)	Dati omissi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	5.836,48



N.	DIREZIONE REGIONALE/AGENZIA- struttura di competenza	TITOLO	CREDITORE	NATURA DELLA SPESA	CAPITOLO DI BILANCIO	RIFERIMENTI SUL BILANCIO REGIONALE 2025-2027		IMPORTO in euro
						Missione	Programma	
19	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7638/2025 (RG n. 5115/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	2.918,24
20	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale Civile di Frosinone n. 430/2025 (RG n. 2734/2024)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	5.641,69
21	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7503/2025 (RG n. 672/2025)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	2.188,68
22	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2557/2025 (RG n. 6817/2021)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	17.509,44
23	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2557/2025 (RG n. 6817/2021)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	11.672,96
24	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7648/2025 (RG n. 5108/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	2.918,24
25	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8304/2025 (RG n. 4854/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	2.188,68
26	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale civile di Viterbo n. 102/2025 (RG. n. 426/2025)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	362,23



N.	DIREZIONE REGIONALE/AGENZIA- struttura di competenza	TITOLO	CREDITORE	NATURA DELLA SPESA	CAPITOLO DI BILANCIO	RIFERIMENTI SUL BILANCIO REGIONALE 2025-2027		IMPORTO in euro
						Missione	Programma	
27	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 520/2025 (RG n. 4981/2023)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	2.918,24
28	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 14/2025 del 28/04/2025 - Ordinanza di liquidazione spese di CTU n. 12/2025 del 20/01/2025 (RG n. 23/2023)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	4.032,06
29	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Ordinanza del Tribunale civile di Roma del 14/05/2025 (RG n. 3710/2025)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	2.356,48
30	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2930/2025 (RG n. 1576/2021)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	15.178,07
31	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2930/2025 e Decreto di liquidazione spese CTU del 09/05/2025 (RG n. 1576/2021)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	2.515,38
32	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Commissariato degli Usi Civici per Lazio, Umbria e Toscana n. 16/2025 (RG n. 58/2021)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	21.128,06
33	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza della Corte dei conti n. 575/2024 del 17/12/2024 Giudizio di responsabilità n. 79263	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	16.050,32
34	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale civile di Velletri n. 1033/2025 e Decreto di liquidazione spese di CTU n. 10315/2024 del 15/10/2024 (RG n. 2407/2020)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	709,48
35	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Decreto di liquidazione spese CTU del Tribunale civile di Velletri del 29/05/2025 (RG n. 6499 /2023)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000R21419	01	11	3.715,90



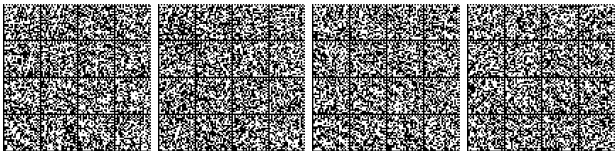
N.	DIREZIONE REGIONALE/AGENZIA- struttura di competenza	TITOLO	CREDITORE	NATURA DELLA SPESA	CAPITOLO DI BILANCIO	RIFERIMENTI SUL BILANCIO REGIONALE 2025-2027		IMPORTO in euro
						Missione	Programma	
36	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale di Roma n. 5634/2025 (RG n. 14338/2024)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000H13909	13	07	18.968,56
37	AVVOCATURA - Area Affari generali e amministrativi	Sentenza del Tribunale di Roma n. 5634/2025 (RG n. 14338/2024)	Dati omessi ai sensi della normativa in materia di privacy	corrente	U0000H13908	13	07	215.462,86
TOTALE								1.354.865,76

26R00056

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-032) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 2,00

